



**COMUNE DI SAN VITTORE OLONA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO  
MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
DELLA REALIZZAZIONE, GESTIONE E/O FORNITURA  
DI BENI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.06.2013**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto di sponsorizzazione
- Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
- Art. 4 - Affidamento diretto
- Art. 5 - Recepimento di offerte spontanee
- Art. 6 - Non accoglimento di proposte di sponsorizzazione
- Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 8 - Modalità di gestione del bene oggetto di sponsorizzazione
- Art. 9 - Obblighi e responsabilità dello sponsor
- Art. 10 - Controllo e vigilanza da parte del comune
- Art. 11 - Durata del contratto di sponsorizzazione
- Art. 12 - Risoluzione del contratto di sponsorizzazione
- Art. 13 - Norma finale

## **Art. 1**

### **(Oggetto)**

**1.** Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ha come finalità l'individuazione delle modalità per l'affidamento in gestione di beni comunali, di aree a verde pubblico del Comune di San Vittore Olona, quali parchi, giardini, aree verdi attrezzate, aree gioco, aree di pertinenza di strade o di piazze, aiuole, rotatorie, ecc., beni di seguito denominati tutti semplicemente "beni", mediante stipulazione di contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere tra il Comune e altri soggetti pubblici o privati.

**2.** Tale gestione può comprendere una o più delle seguenti prestazioni, anche totali o parziali, secondo le esigenze del Comune:

- a) realizzazione di nuovi impianti a verde arboreo, arbustivo, floreale e/o prativo, eventualmente comprensivi delle dotazioni di cui al successivo punto d);
- b) ripristino, nuova sistemazione, riqualificazione e/o valorizzazione di impianti esistenti a verde arboreo, arbustivo, floreale e/o prativo, eventualmente comprensivi delle dotazioni di cui al successivo punto d);
- c) cura, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti nuovi o esistenti a verde arboreo, arbustivo, floreale e/o prativo, eventualmente comprensivi delle dotazioni di cui al successivo punto d);
- d) dotazione di elementi di arredo urbano, impianti tecnologici (illuminazione, irrigazione, ecc.) e attrezzature nelle aree per lo più funzionale fruizione dell'area stessa;
- e) fornitura di elementi di arredamento, suppellettili, sussidi didattici e attrezzature in genere per il funzionamento dei servizi comunali, esecuzione di lavori di manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, dei beni comunali, comprendendo tra questi anche gli edifici facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile comunale;
- f) realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità di modeste dimensioni, su aree del patrimonio indisponibile e disponibile.

**3.** Quale contropartita della gestione del bene e a conferma di tale collaborazione, lo Sponsor otterrà un ritorno d'immagine, consistente nella possibilità d'installare sul bene oggetto dell'intervento appositi impianti informativi sulla propria attività.

**4.** Il numero, il contenuto, le dimensioni, la forma e i colori degli impianti informativi saranno stabiliti dalla Giunta Comunale in relazione alla destinazione e ubicazione, alla conformazione, dimensione e superficie del bene nonché alla consistenza della prestazione di cui il Comune usufruirà.

**5.** L'esposizione degli impianti non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico.

## **Art. 2**

### ***(Individuazione dei beni oggetto di sponsorizzazione)***

1. Tutti i beni comunali possono essere, di massima, oggetto di sponsorizzazioni.
2. La Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell'area competente, stabilirà l'ammissibilità delle offerte di sponsorizzazioni pervenute e le ricerche di sponsor d'avviare d'ufficio.

## **Art. 3**

### ***(Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor)***

1. La scelta dello Sponsor è effettuata mediante procedura aperta, preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso a cura del Responsabile dell'area.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o attraverso altre forme, ritenute di volta in volta più opportune per una maggior conoscenza e partecipazione, quali, ad esempio, comunicazioni ad associazioni di categoria.
3. L'avviso deve, di regola, contenere:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello Sponsor, secondo i contenuti di volta in volta specificati dallo specifico capitolato o dal progetto di sponsorizzazione;
  - b) l'individuazione del bene, dei lavori o delle forniture da sponsorizzare e la durata del contratto;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
  - d) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve, di regola, contenere:
  - a) i dati relativi al proponente;
  - b) il bene, il servizio, il lavoro o la fornitura che s'intende sponsorizzare;
  - c) l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'avviso pubblicato o nel capitolato;
  - d) dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
  - a) per le persone fisiche:
    - l'insussistenza di cause che comportino l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e d'ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
  - b) per le persone giuridiche:
    - le autocertificazioni sopra indicate riferite ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e l'attestazione del nominativo del o dei legali rappresentanti;
    - eventuali ulteriori dichiarazioni che possono essere previste nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione o nell'avviso pubblico.
6. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile dell'area competente, che può avvalersi di una commissione, dallo stesso nominata, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso di sponsorizzazione.
7. Il contratto di sponsorizzazione, redatto sotto forma di scrittura privata, è sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile dell'area competente.

**Art. 4**  
**(Affidamento diretto)**

1. Per le sponsorizzazioni relative alla fornitura di beni, infrastrutture e/o servizi o alla realizzazione di lavori d'importo fino ad € 40.000,00, il Comune può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso e affidare direttamente la sponsorizzazione con determinazione del Responsabile dell'area competente.
2. Si può inoltre procedere con l'affidamento diretto qualora, dopo la pubblicazione del bando, non siano pervenute offerte.

**Art. 5**  
**(Recepimento di offerte spontanee)**

1. Qualora la proposta di sponsorizzazione sia presentata da soggetti terzi, i quali offrano spontaneamente beni, infrastrutture, servizi o lavori al Comune, il Responsabile dell'area, sentita la Giunta Comunale e valutatane l'opportunità e rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, predispone apposito avviso pubblico che preveda, quale corrispettivo minimo richiesto per la sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente.
2. L'avviso esplicita l'intento del Comune di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione di tale attività.
3. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, il Comune procede, tramite selezione delle proposte pervenute, all'individuazione dello Sponsor.
4. L'originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dal Comune più conveniente: in questo caso il promotore sarà individuato come Sponsor.
5. La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di sponsorizzazioni di valore inferiore a quanto previsto dall'art. 4.

**Art. 6**  
**(Non accoglimento di proposte di sponsorizzazione)**

1. Il Comune può, a suo insindacabile giudizio, non accogliere le proposte di sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
  - c) ravvisi motivi d'inopportunità generale;
  - d) la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, giuoco d'azzardo e armi;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

**Art. 7**  
**(Contratto di sponsorizzazione)**

1. I contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente Regolamento, possono essere conclusi con soggetti privati, imprese, enti ed associazioni senza fine di lucro.
2. Il contratto di sponsorizzazione regola le modalità di realizzazione degli interventi compresa la successiva manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
3. Nel contratto sono, in particolare, previsti:
  - a) il diritto dello Sponsor alla veicolazione della sua immagine attraverso la collocazione di impianti informativi-pubblicitari la cui dimensione verrà stabilita per ogni singolo intervento;
  - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - c) gli obblighi assunti a carico dello Sponsor;
  - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - e) l'impegno dello Sponsor a svolgere le attività previste indipendentemente dal proprio ritorno pubblicitario;
  - f) cauzione da richiedere.
4. Il contratto di sponsorizzazione sostituisce tutti gli atti previsti dalla vigente normativa comunale.

**Art. 8**  
**(Modalità di gestione del bene oggetto di sponsorizzazione)**

1. La gestione del bene, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente dallo Sponsor che sottoscrive il contratto o da ditta specializzata nel settore a cui lo Sponsor si affida a sue complete spese.
2. La prestazione dello Sponsor potrà consistere anche nel versamento di una somma di denaro.
3. I beni dovranno essere conservati nelle migliori condizioni di pulizia, ordine e manutenzione e con la massima diligenza, sia per il miglioramento dei beni che per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.
4. La consistenza dei compiti di gestione sarà specificata dal contratto ma, in ogni caso, la gestione dovrà essere effettuata secondo la migliore tecnica.
5. Gli interventi di gestione saranno eseguiti dallo Sponsor sulla base di quanto indicato dal Comune.
6. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alle pattuizioni stabilite nel contratto di sponsorizzazione deve essere preliminarmente autorizzata dal Comune.
7. La gestione del bene, derivandone salute e sicurezza pubblica, decoro e buona immagine del paese è, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione lo Sponsor potrà sospenderla.
8. L'affidamento del bene non potrà mai costituire nel tempo condizione per usucapirlo.
9. Gli impianti, le opere, i beni eseguiti o forniti e le dazioni di denaro nell'ambito della sponsorizzazione, esclusi gli impianti informativi, s'intendono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale al momento della loro realizzazione o versamento e lo Sponsor nulla

potrà pretendere, neanche a titolo di rimborso per qualsiasi onere sostenuto, con rinuncia espressa al plus-valore derivante dalle prestazioni di gestione.

#### **Art. 9**

##### ***(Obblighi e responsabilità dello Sponsor)***

1. Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti e/o necessari per la corretta gestione del bene oggetto della sponsorizzazione restano a carico esclusivo dello Sponsor.
2. Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione e comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, sollevandone contemporaneamente il Comune di San Vittore Olona.

#### **Art. 10**

##### ***(Controllo e vigilanza da parte del Comune)***

1. Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito alla gestione corretta dei beni oggetto della sponsorizzazione al fine d'accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento e dal contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 11**

##### ***(Durata del contratto di sponsorizzazione)***

1. Il contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi del presente Regolamento avrà durata minima di due anni, a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Previo consenso tra le parti, potrà essere concordata una diversa durata e le condizioni per un eventuale rinnovo.
3. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto.
4. Alla scadenza del contratto, o alla sua estinzione per qualsiasi causa, i beni dovranno essere restituiti in perfetto stato di manutenzione al Comune e privi di impianti informativi-pubblicitari.
5. In assenza di ciò, il Comune trasmetterà allo Sponsor un apposito provvedimento che stabilisca le modalità d'esecuzione della rimessa in pristino, della rimozione e smaltimento dei manufatti, i termini per la realizzazione dei lavori e la riserva d'esecuzione in danno in caso d'inadempienza.

#### **Art. 12**

##### ***(Risoluzione del contratto di sponsorizzazione)***

1. Qualora il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento e/o nel contratto, o nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei beni, provvederà a sollecitare per iscritto lo Sponsor ad adempiere ai propri obblighi assegnando un termine.
2. Qualora lo Sponsor, nonostante il sollecito, non dovesse provvedere all'adempimento, il Comune potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di sponsorizzazione.

**3.** In tal caso il contratto s'intenderà risolto e lo Sponsor sarà tenuto ad ottemperare alle richieste del Comune (ripristino dell'area, rimozione degli impianti informativi-pubblicitari, ecc.) entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di risoluzione.

**4.** Decorso inutilmente tale termine il Comune provvederà d'ufficio al ripristino del bene e alle rimozioni, addebitandone le spese allo Sponsor.

**5.** Il Comune, senza che nulla sia dovuto allo Sponsor, per esigenze particolari dovute all'esecuzione di lavori pubblici o per motivi di pubblica utilità, potrà occupare il bene e, se necessario, sospendere la gestione del bene dopo 6 (sei) mesi successivi al ricevimento dell'atto di sospensione. In caso d'urgenza il tempo di preavviso potrà essere ridotto.

**Art. 13**  
**(Norma finale)**

**1.** Per quanto non precisato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.